



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 12084 e altri/I/CPGT

delibera n. 1246/2023

Il Consiglio nella seduta del 10.10.2023, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere P. MASTROBERARDINO;

richiamata la **delibera consiliare n. 921 dell'11/07/2023**, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 05/09/2023 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpellato in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 PS, n. 1 VPS e n. 3 GT** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia**;

rilevato che, a seguito della predetta procedura di interpellato su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA TITOLARITA'	DI Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
GRECO CARLO	PS	CGT II TOSCANA	107	PS
ROLFO ALDO MARIA	VPS	CGT I VITERBO	95	VPS
TURTURICI FILIPPO	VPS	CGT I SIENA	187	VPS

vista la **Risoluzione n. 7/2015** e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la **Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015**, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla **Risoluzione n. 5 del 3 marzo 2015**, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

ritenuto che, benché il **dott. Carlo GRECO** abbia dichiarato di aver depositato nell'ultimo anno più del 70% delle sentenze oltre il termine dei 30 giorni, egli vada comunque ammesso alle valutazioni alla luce di quanto osservato nel nulla osta del Presidente della Corte di appartenenza, e cioè che *“Per quanto riguarda le sentenze che risultano depositate oltre i 30 giorni, nella maggior parte dei casi si tratta di un dato derivante dal fatto che tra il deposito delle sentenze nel PTT da parte del Presidente e la sottoscrizione del segretario per il deposito formale della sentenza intercorre un arco temporale che, appunto, modifica i tempi di deposito “ufficiali”*”;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **PS** è **pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla **Risoluzione n. 7/2015** e che, pertanto, viene applicato il **dott. Carlo GRECO**;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **VPS** è **superiore a quello bandito** e che, pertanto, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla **Risoluzione n. 7/2015**;

considerato che, tra i candidati ammessi per la carica di **VPS**, quello con maggiore anzianità di servizio in essa, così come individuato nell'ultimo Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Corti di Giustizia Tributaria pubblicato, è il **dott. Aldo Maria ROLFO**, il quale va applicato;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni consiliari n. 7 del 13 ottobre 2015 e n. 4 del 6 dicembre 2022;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia**, a decorrere dal **23/10/2023** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegue la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, del componente di seguito elencato e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA APPLICAZIONE	DI	Corte di Giustizia Tributaria	DI
GRECO CARLO	PS		CGT II TOSCANA	
ROLFO ALDO MARIA	VPS		CGT I VITERBO	

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14, legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza.

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di primo di Perugia**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

IL PRESIDENTE
Firmatario1